

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 2729 del 12/02/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Roma la s.p.a. G. proponeva opposizione al decreto notificato il 12 dicembre 1986, con il quale lo stesso Pretore aveva ingiunto ad essa società di pagare in favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, la somma di lire 4.018.383, a titolo di contributi di previdenza omessi e sanzioni civili.

Nella resistenza del Fondo, che chiedeva anche il pagamento degli ulteriori contributi maturati dopo il 1° dicembre 1985, il Pretore, con sentenza del 18 maggio 1992, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto, rigettando la riconvenzionale e condannando il Fondo al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, appellata dal soccombente, era confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 7 luglio 2000, sul rilievo della natura retributiva, e non previdenziale, delle prestazioni erogate dal Fondo. Riteneva il giudice di appello che le fonti invocate dall'appellante a fondamento del dedotto obbligo di contribuzione erano venute meno con la legge 29 maggio 1982 n. 297, il cui art. 4 aveva stabilito la nullità e la sostituzione di diritto con le norme della medesima legge, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto, e la abrogazione di tutte le norme di legge o aventi forza di legge, che disciplinavano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Richiamava alcune pronunce di questa Corte a sostegno della affermata natura retributiva delle prestazioni del Fondo e concludeva per la ininfluenza sulla questione in esame delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che aveva compreso il Fondo fra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private.

La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dall'ente soccombente con ricorso basato su un solo motivo, illustrato con memoria.

L'altra parte non ha espletato alcuna attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

L'unico mezzo di annullamento denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge 29 maggio 1982 n. 297, dell'art. 2120 cod. civ. e del contratto corporativo del 25 gennaio 1936; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione, oltre che al medesimo contratto collettivo del 1936, istitutivo del Fondo, anche di quelli 26 luglio 1979, 12 novembre 1983, 12 marzo 1987, 1° marzo 1991 e 12 aprile 1995; violazione e falsa applicazione del decreto legge n. 44 del 1985, convertito nella legge n. 155 del 1985 e della legge n. 509 del 1994, nonché vizio di motivazione.

Addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, ai fini della individuazione della natura e delle funzioni del trattamento, la disciplina contrattuale che lo prevede e che regola il medesimo Fondo, ma di essersi basata soltanto su alcuni brani della pronuncia del Giudice delle leggi n. 427 del 1990, laddove ha definito l'ente ricorrente come un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto, per poi dedurre che le prestazioni in questione costituiscono una integrazione o duplicazione del trattamento di fine rapporto, come tale ricadente nella disciplina dettata dall'art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. Sottolinea la rilevanza, ai fini della individuazione della natura delle prestazioni in esame, della clausola contrattuale, prevista sin dal primo degli accordi collettivi citati e poi ribadita in quelli successivi, ove è stabilito il rimborso da parte del Fondo, agli iscritti che cessino dall'attività professionale, di una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati, rimarcando che le prestazioni non sono collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, come invece in passato per l'indennità di anzianità, ma alla cessazione dell'attività professionale dell'impiegato. Critica ancora la pronuncia del Tribunale per non avere considerato la diversa struttura di calcolo delle prestazioni

erogate dal Fondo le quali sono determinate in percentuale fissa (2,5% a carico dell'azienda e nella stessa misura a carico del lavoratore) della retribuzione tempo per tempo percepita dal dipendente, e quindi senza alcuna relazione con l'ultima retribuzione, come invece per l'indennità di anzianità, e a norma degli artt. 2 e 9 del ccnl sono rapportate alla durata dell'attività professionale nell'intero settore. Il giudice del merito ha inoltre omesso di valutare sia la persistenza dell'obbligo contributivo dei datori di lavoro verso il Fondo desumibile dalla esclusione, contenuta nelle disposizioni del decreto legge n. 44 del 1985 (conv. nella legge n. 155 del 1985), dalla base imponibile ai fini contributivi delle somme versate al Fondo, sia la sopravvivenza del Fondo, derivante dalla sua trasformazione in persona giuridica privata.

Il motivo è fondato. Questa Corte in tema di prestazioni previdenziali integrative (v. sentenze 29 novembre 1996 n. 10681, 1° agosto 1998 n. 7546) ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui la individuazione della natura e delle funzioni di un trattamento di fonte contrattuale erogato da una cassa di previdenza aziendale - se esse siano diverse da quelle dell'indennità di anzianità o di fine lavoro o di buonuscita, e se di conseguenza il trattamento medesimo sia da includere o meno nella categoria (eccezionale e del tutto residuale) delle indennità fatte salve dal quinto comma del citato art. 4 - si risolve in un accertamento, riservato al giudice di merito, che involge l'interpretazione della disciplina contrattuale ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. E tale principio è stato ribadito con riferimento ad analoghe questioni in cui era parte il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (Cass. 29 settembre 2000 n. 12913, Cass. 25 ottobre 2000 n. 10476 e poi ancora Cass. 26 febbraio 2002 n. 2684).

Il riferito orientamento giurisprudenziale non si pone in contrasto con la pronuncia, richiamata dal Tribunale, della Corte Costituzionale n. 427 del 3 ottobre 1990, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, del decreto legge 1° marzo 1985 n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985 n. 155, in quanto l'affermazione della non assoggettabilità a contribuzione previdenziale, limitata, secondo la interpretazione autentica della prima norma fornita dall'art. 1, quarto comma, del citato decreto legge n. 44 del 1985, ai versamenti effettuati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e non estesa ad altri fondi privati aventi analoga funzione, anzi avallerebbe un'interpretazione della disciplina contrattuale nel senso di una natura delle prestazioni in questione diversa da quella retributiva. Con la detta pronuncia il Giudice delle leggi, ha infatti esplicitato che il Fondo resistente ha la sua fonte costitutiva nel contratto collettivo 28 gennaio 1936, mantenuto in vigore a tempo indeterminato in forza del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369 (senza però che a seguito di tale decreto abbia acquistato forza di legge) e che, ai sensi dell'art. 43 del medesimo decreto, è rimasto efficace, sino a quando non è stato sostituito dalla contrattazione collettiva postcorporativa di categoria, in seguito sopravvenuta. Citando il contenuto dell'art. 2 dello statuto del Fondo, ove appunto è previsto il rimborso agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o ai loro aventi diritto, di una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati, la Corte Costituzionale ha evidenziato che si tratta "piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore di lavoro, il quale può chiamarsi "fondo di previdenza" solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale" e non di un fondo di previdenza in senso tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma tale interpretazione non esclude che il giudice del merito possa valorizzare con congrua motivazione la funzione previdenziale del trattamento erogato dal Fondo e ritenere la diversità delle prestazioni del Fondo rispetto alla indennità di anzianità o di buonuscita o al trattamento di fine rapporto.

Ma, posto che si tratta di un istituto contrattuale che trova la sua fonte nella autonomia delle parti, alla disciplina convenzionale occorre fare riferimento per stabilire la natura delle prestazioni, e quindi verificare se l'istituto è sottratto o meno all'effetto abrogativo di cui all'art. 4, commi 10 e 11, legge 29 maggio 1982 n. 297. Attività, invece, totalmente omessa dal giudice del merito, il quale ha tralasciato l'esame delle clausole contrattuali, così incorrendo nel denunciato errore interpretativo.

Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale, ai fini

della persistenza (o meno) dopo la legge n. 297 del 1982, e per il periodo indicato in atti, dell'obbligo contributivo verso il Fondo ricorrente, accerterà, sulla base della disciplina contrattuale richiamata, se le prestazioni erogate dal Fondo abbiano natura e funzioni diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto.

Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma.